



Custodia delle armi : legge n°110 del 18/04/1975 artt. 20 e 20/bis.

La diligente custodia delle armi:

La citata legge costituisce norme integrative alla disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

Senza cadere nel banale ed evitando toni polemici ed offensivi, queste poche righe hanno l'intento di chiarire a chi deve applicare ed a chi si trova a dover osservare fattispecie giuridiche rilevanti per il diritto penale amministrativo.

Il succitato art. 20 della L.110 del 18/04/1975 stabilisce in generale che:

LA CUSTODIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI DEVE ESSERE ASSICURATA CON OGNI DILIGENZA NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

Da una breve analisi della disposizione legislativa è facile osservare che non è prevista specificamente (come dovrebbe essere) una condotta penalmente rilevante e sanzionabile.

Sarà quindi compito del magistrato giudicante stabilire quando sia avvenuta un'ipotetica condotta penalmente rilevante.

La legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbano essere custodite. Il concreto accertamento del rispetto del precetto legislativo è rimesso, quindi, caso per caso al prudente apprezzamento del giudice di merito;

Stabiliamo innanzitutto che non c'è nessun obbligo giuridico

di munirsi di alcuna cassaforte o armadio blindato come alcune leggende metropolitane propongono.

A tal proposito conviene ricordare qui testualmente l'Art. 20/bis

della legge, oggetto della presente che impone solamente di impedire che le armi finiscano nella mani di incapaci, inesperti, tossicodipendenti o nelle mani di minori che possano impossessarsene agevolmente.

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20/bis, è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto.
(Cassazione n. 12295 del 15/03/2004)

Per la generalità dei consociati si pone, quindi come dovere del

buon pater familias di chi possiede armi, diretto a impedire che chiunque possa impossessarsene; la disposizione di cui all'articolo 20/bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di cautele necessarie, ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento.
(Estr. Cass. n. 31555 del 12/5/2004)

Fatto sta quindi che chiunque detenga a qualsiasi titolo un'arma

ha tutto il dovere e l'obbligo giuridico che, persone indicate nello articolo appena menzionato giungano facilmente all'impossessamento con gravissime e logiche conseguenze.

Saranno sanzionati penalmente tutti quei comportamenti che prevedono quindi un'omissione della normale diligenza. A scanso di equivoci, anche se, ripeto, non c'è nessuna norma tacita o espressa che lo preveda, sarebbe cosa buona munirsi comunque di una cassaforte per la nostra tranquillità mentale. Quando ci allontaneremo dalla nostra abitazione, occulteremo debitamente una parte fondamentale dell'arma. In caso di furto, difficilmente saremo rei di una condotta omissiva.

Ad esempio, dopo una battuta di caccia, volendosi fermare in un'area di servizio per un caffè porteremo al seguito le nostre armi debitamente e rigorosamente in apposita custodia evitando categoricamente di lasciarle incustodite in auto.

Allontaneremo da noi chiunque, nella maniera più consona alla situazione, si atteggi a "giusdicente giudicante" affermando che le armi non vanno portate in autogrill...Troveremo sempre qualcuno disposto ad insegnarci, con la minaccia di chissà cosa, le norme giuridiche. Abbiamo deciso di interessarci di armi? Impariamo quindi la legislazione, in modo da non farci cogliere impreparati da chi, con ogni probabilità, non è neanche tenuto a rappresentare la legge. Inoltre dimostreremo sempre ed in ogni caso ai legittimi tutori, che la nostra condotta sia sempre specchiata ed illibata.



Eus Casamassima

(Perito Legale c/o Procura della Repubblica di Melfi)

Segnaliamo il link: <http://spazioinwind.libero.it/benclau/portafucili.htm> dove viene spiegato come costruirsi un armadio in metallo per armi.
